



ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO EX ART. 82, COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017.

Repertorio n. 232.447

Raccolta n. 23.035

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il trenta novembre duemilaventuno, in Mezzolombardo (TN), via Trento n. 657b, presso la Cantina Rotaliana, alle ore diciotto e trenta.

30.11.2021

Avanti me, dott. **Andrea CIMINO**, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, residente in Trento con studio alla Via Grazioli n. 73,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione riconosciuta denominata:

"CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG"

con sede in Mezzolombardo (TN), Corso del Popolo n. 35, codice fiscale e partita iva 02200570220, associazione riconosciuta, iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche Private della Provincia Autonoma di Trento al n. 264, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche dello statuto per adeguamento al Codice del terzo Settore.

E' PRESENTE

- **FURLAN Alois**, nato a Trento il 25 agosto 1979, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di presidente e legale rappresentante del consorzio.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale.

Aderendo io Notaio, do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il costituito **FURLAN Alois** il quale:

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione, per questo giorno, luogo e ora;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per insufficienza del numero degli intervenuti;

- che sono presenti quarantuno associati con diritto di voto su un totale di quarantanove, come meglio risultante dall'elenco che si allega sub **"A"**;

- che del comitato esecutivo sono presenti tutti i componenti ad eccezione di Moresco Tatiana che ha giustificato la sua assenza, il tutto come meglio risulta dall'elenco allegato sub **"B"**;

- che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti,

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

REGISTRATO A TRENTO

il 16 dicembre 2021

n. 33352 serie 1T

Il presidente ricorda ai soci che occorre adeguare lo statuto dell'associazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017; a tal fine propone di abrogare lo statuto vigente e di approvare il nuovo statuto, di cui dà lettura ai presenti.

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea straordinaria dell'associazione:

"CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG"

UDITA

la proposta del presidente

DELIBERA

- di abrogare lo statuto vigente e di approvare il nuovo statuto allegato a questo verbale sotto la lettera **"C"**;
- di attribuire al presidente il potere di apportare allo statuto tutte quelle modifiche solo formali che fossero richieste dalle competenti Autorità per ottenere l'iscrizione al RUNTS.

La proposta è approvata, per alzata di mano, all'unanimità.

Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e venti.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

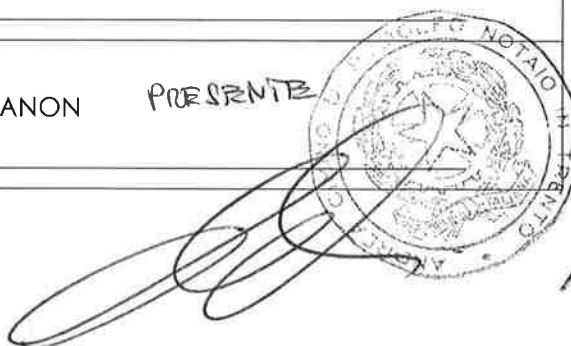
Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, in parte scritto da me su un foglio per due facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e venti.

F.to Alois Furlan

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

Attestato A" al Rep. 232447/23035 A" PACC. DD. 30.11.2021

PRESIDENTE \ RAPP. LEGALE	
Cognome e Nome ALOIS FURLAN	
Data di Nascita 25/08/1979	TN
ALTRI COMPONENTI	
Cognome e Nome MARCO ENDRIZZI	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome MARCO BRUGNARA	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome LIVIO FADANELLI	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome DANIELA FINARDI	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome STEFANO FONTANA	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome CAMILLA WEBER	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome TATIANA MORESCO	ASSENTE GIUSTIFICATA
Data di Nascita	
Cognome e Nome ELENA PASQUAZZO	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome LORELLA POSTAL	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome LUCA TONIATTI	PRESENTE
Data di Nascita	
Cognome e Nome GIULIA ZANON	PRESENTE
Data di Nascita	



AGN Furlan

AUTOGRAFICO "B" al (ep. 23244/23035 R. ACC.
 DD. 30.11.2021



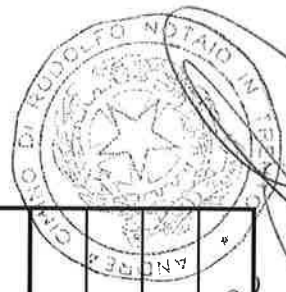
NOME DELEGATO EVENTUALE FIRMA

Pro Loco ROVERE della LUNA	Marco Endrizzi	<i>Marco Endrizzi</i>	
	Christian Dalpiaz	<i>Christian Dalpiaz</i>	
	Laura Depetris	<i>Laura Depetris</i>	
	Silvio Ferrari	<i>Silvio Ferrari</i>	
Pro Loco SAN MICHELE	Alessandra Predelli	<i>Alessandra Predelli</i>	
	Livio Fadanelli	<i>Livio Fadanelli</i>	
	Michele Sandri	<i>Michele Sandri</i>	
	Alessandro Prasciolu	<i>Alessandro Prasciolu</i>	
Pro Loco ZAMBANA	Monica Viola	<i>Monica Viola</i>	
	Christian Caracristi	<i>Christian Caracristi</i>	
	Marco Brugnara	<i>Marco Brugnara</i>	
	Cristian Tomasi	<i>Cristian Tomasi</i>	
Comune di Lavis	Alessandro Micheli	<i>Alessandro Micheli</i>	
Comune di Mezzocorona	Denny Calovi	<i>Denny Calovi</i>	
Comune di Mezzolombardo	Alessio Kaisermann	<i>Alessio Kaisermann</i>	
Comune di Roverè della Luna	Noemi Torcasio	<i>Noemi Torcasio</i>	
Comune di San Michele all'Adige	Marco Emilio Trapin	<i>Marco Emilio Trapin</i>	
Comune di Terre d'Adige	Giulia Gasperi	<i>Giulia Gasperi</i>	
Comunità Rotaliana Königsberg	Gianluca Tait	<i>Gianluca Tait</i>	
Ricettività	Lorella Postal	<i>Lorella Postal</i>	
	Martina Orgler	<i>Martina Orgler</i>	
	Diego Piffer	<i>Diego Piffer</i>	
Ristorazione	Tatiana Moresco	<i>Tatiana Moresco</i>	

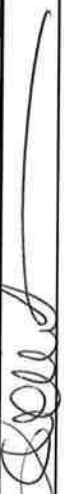
Adn Fila

ASSEMBLEA 30/11/21 Consorzio Turistico Piana Rotaliana Konigsberg

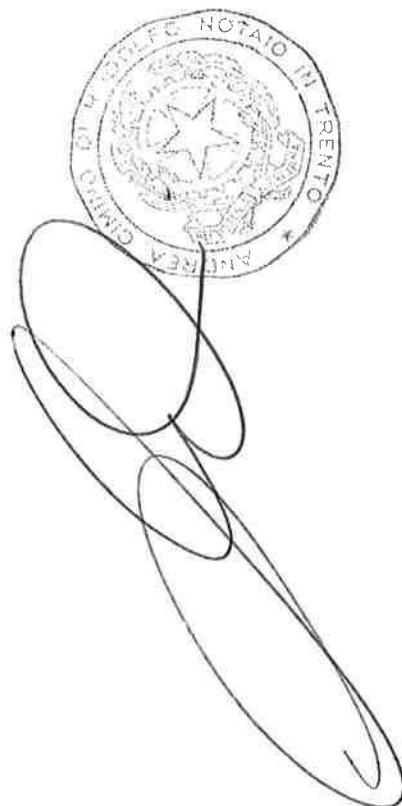
Ente / Categoria	Referente	NOME	Delegato	EVENTUALI	Firma
Pro Loco FAEDO	Stefano Fontana				
	Silvana Rizzoli				
	Marco Serafini				
	Alessandro Sandri				
Pro Loco LAVIS	Cristina Zanghellini	CRISTINA ZANGHELLINI			
	Camilla Weber				
	Vincenzo D'Amico	Vincenzo D'Amico			
	(non nominato)	Santa Permoner			
Pro Loco MEZZOCORONA	Daniele Postal	Cristina Degasperini			
	Alois Furlan	Giorgia Pedron			
	Giorgia Pedron				
	Cristian Degasperini				
Pro Loco MEZZOLOMBARDO	Luca Toniatti				
	Tiziana Ferrari	Tiziana Ferrari			
	Fabio Devigili	Devigili			
	Martina Facci	Wanda Facci			
Pro Loco NAVE SAN ROCCO	Paolo Stenico	GIULIA ZANON			
	Giulia Zanon				
	Milena Tabarelli	Taborelli Di Cene			
	Walter Caset	Taborelli Di Cene			





NOME DELEGATO EVENTUALE		FIRMA
Cantine e distillerie	Elena Pasquazzo	
	Mara Dalmonech	
	Rosario Pilati	
Agricoltori	Albino Tait	
Commercianti	(non nominato)	
Artigiani	Luigi Pedron	
Museo Usi e Costumi	Daniela Finardi	
SAT	Diego Luchin	







Allegato "C" all'atto di data 30 novembre 2021 repertorio n. 232.447/23.035 di raccolta d.d. 30.11.2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBURG"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg" ai sensi del DPR 361/2000, iscritta al Registro Provinciale Persone Giuridiche Private di Trento, di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Mezzolombardo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Mezzolombardo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts") e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg ETS" oppure "Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg ente del Terzo settore".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale come di seguito specificato.

3. In particolare, l'Associazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), specificatamente indicate dalle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare e promuovere il patrimonio paesaggistico, agro-rurale, artistico, storico-culturale e ambientale della Piana Rotaliana Königsberg (comuni di Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Roveré della Luna, Terre d'Adige), anche con riguardo alle iniziative volte alla riduzione degli sprechi e all'economia circolare;

b) favorire lo sviluppo turistico sostenibile del territorio al fine di stimolare la crescita economica, culturale e sociale delle comunità, incentivando la fattiva e pro-attiva collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati;

c) favorire lo sviluppo dell'enoturismo finalizzato alla valorizzazione dell'identità vitivinicola della Piana Rotaliana Königsberg;

d) stimolare un modello di sviluppo turistico volto alla ricerca di un equilibrio tra la comunità dei residenti, le attività agricole, produttive, artigianali e commerciali, gli ospiti e l'ambiente naturale, attraverso il supporto di iniziative che favoriscano la sostenibilità;

e) favorire e sostenere iniziative relative alla transazione ecologica, compresa quelle di mobilità sostenibile.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) ideare e coordinare attività e progetti volti alla fruizione di prodotti turistici, alla costruzione di esperienze turistiche e, in particolar modo, enoturistiche;

b) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti

pubblici e privati in Piana Rotaliana Königsberg;

c) sviluppare i prodotti turistici di interesse per la Piana Rotaliana Königsberg, anche attraverso l'attivazione di bandi pubblici/finanziamenti europei;

d) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali;

e) affiancare e sostenere gli operatori turistici della Piana Rotaliana Königsberg nella definizione e costruzione del prodotto turistico, nella definizione di proposte tematiche e stagionali e nell'utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;

f) organizzare attività di formazione basate su programmi didattici di studio e laboratori incentrati sulla conoscenza e valorizzazione delle risorse storico-culturali, agricole, paesaggistiche, naturalistiche ed etnografiche della Piana Rotaliana Königsberg;

g) sviluppare sinergie con i Comuni e con le istituzioni presenti in Piana Rotaliana Königsberg;

h) produrre testi, immagini, video, registrazioni audio e video e in formato digitale relativi al territorio Piana Rotaliana Königsberg, con titolarità intellettuale dell'opera prodotta;

i) pubblicare, anche in lingue straniere, pubblicazioni divulgative necessarie a raggiungere gli scopi dell'Associazione;

j) divulgare i temi derivanti dalle attività realizzate attraverso tavole rotonde, convegni e conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro, seminari, festival, eventi, rassegne, ecc., utilizzando anche tecnologie di rete e multimediali;

k) valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione turistica, enoturistica, culturale;

l) instaurare rapporti di collaborazione e consulenza con enti pubblici, soggetti privati, associazioni e ogni altro soggetto che intenda sostenere dello sviluppo turistico della Piana Rotaliana Königsberg;

m) garantire alle Associazioni Pro Loco socie attività di supporto, coordinamento e progettazione condivisa al fine della promozione territoriale;

n) promuovere e coordinare specifici progetti di innovazione della fruizione turistica del territorio della Piana Rotaliana Königsberg;

o) realizzare e/o gestire punti informativi, laboratoriali esperienziali destinati alla fruizione da parte di turisti e di residenti in loco;

p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del

Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di associati:

- ☐ Pro Loco
- ☐ Altri enti senza scopo di lucro
- ☐ Amministrazioni e/o Enti Pubblici
- ☐ Operatori economici (appartenenti, ad esempio, a titolo non esaustivo, alle seguenti tipologie: Albergatori, Gestori di Hotels, di B&B e di Aziende Agriturismo, Ristoratori, Cantine vitivinicoli e Distillerie, Commercianti, Artigiani, Azienda agricola, ecc. indipendentemente dalla loro forma giuridica) operanti nel territorio della Piana Rotaliana Königsberg, i quali aderendo alle finalità istituzionali dell'associazione, sono interessati a collaborare al loro raggiungimento e intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza, mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche, favorendo, in tal modo, lo sviluppo e il miglioramento della qualità di vita della collettività di riferimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo o dal Legale Rappresentante.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio

Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun

diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, oppure, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea;
- d) l'organo di revisione, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, oppure, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in

alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà

successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati indicate all'art. 5 del presente statuto. Il loro numero è dispari e può variare da 7 (sette) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, e secondo le seguenti proporzioni:

a) qualora il numero di componenti sia stabilito in 7 (sette) , il meccanismo di elezione è il seguente:

- ☐ 3 (tre) membri eletti dalle Pro Loco
- ☐ 1 (uno) membro eletto dagli Altri enti senza scopo di lucro
- ☐ 1 (uno) membro eletti dalle Amministrazioni e/o degli Enti Pubblici
- ☐ 2 (due) membri eletti dagli operatori economici.

b) qualora il numero di componenti sia stabilito in 9 (nove), il meccanismo di elezione è il seguente

- ☐ 4 (quattro) membri eletti dalle Pro Loco
- ☐ 1 (uno) membro eletto dagli Altri enti senza scopo di lucro
- ☐ 1 (uno) membro eletti dalle Amministrazioni e/o degli Enti Pubblici
- ☐ 3 (tre) membri eletti dagli operatori economici.

c) qualora il numero di componenti sia stabilito in 11 (undici), il meccanismo di elezione è il seguente

- ☐ 4 (quattro) membri eletti dalle Pro Loco
- ☐ 1 (uno) membro eletto dagli Altri enti senza scopo di lucro
- ☐ 2 (due) membri eletti dalle Amministrazioni e/o degli Enti Pubblici
- ☐ 4 (quattro) membri eletti dagli operatori economici.

In ipotesi di assenza di una o più delle categorie di associati previste dall'art.5, c.1, del presente Statuto spetta all'Assemblea decidere la proporzione fra i rappresentanti delle rimanenti categorie all'interno del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle previsioni dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, anche monocratico, qualora nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche

all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. L'associazione si impegna a reperire le risorse annualmente necessarie alla realizzazione delle proprie attività prevalentemente da fonte privata.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII**Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio****Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII**Disposizioni finali****Art. 29 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Alois Furlan

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Trento, via Grazioli n. 73, ventuno dicembre duemilaventuno
(TN 21.12.2021)